

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Associazione BasTiAmo"

1) L'anno 2019 il giorno 8 del mese di gennaio, i sottoscritti signori:

- Franca Niglio, nata a Roma il 26/07/1954 CF NGLFNC54L66H501P, residente ad Assisi in via San Benedetto, 121;
- Anna Mastrobuono, nata a Napoli (NA) il 19/06/1958 CF MSTNNA58H59F839N, residente a Bastia Umbra in via Lago di Bracciano, 50;
- Marco Pampanelli, nato a Foligno (PG) il 07/06/1976 CF PMPMRC76D07D653N, residente a Bastia Umbra in via Aldo Moro, 59/b;
- Laura Servi, nata a Buelach (Svizzera) il 21/02/1970 CF SRVLRA70B61Z133M, residente a Bastia Umbra in via Luigi Pascucci, 8;
- Lidia Palazzi, nata a Cattolica (RN) il 29/08/1955, CF PLZLDI55M69C357B, residente a Bastia Umbra in via Salvatore Carnevale, 10.

convengono e deliberano di costituire, ai sensi della Legge 266 del 1991, l'Organizzazione di volontariato "Associazione BasTiAmo".

2) La sede dell'Associazione è stabilita ad Assisi, via San Benedetto, 121.

3) L'Associazione ha per scopo quello di diffondere la cultura della difesa dell'ambiente che porti al recupero ed alla salvaguardia ambientale di aree ecologiche d'interesse naturalistico e faunistico, progettando lo sviluppo e la manutenzione di aree verdi di piccole, medie e grandi dimensioni; promuovere incontri per la formazione civica ed ambientale, rivolta a cittadini di qualsiasi età, con particolare attenzione a tutti gli aspetti della vita quotidiana che vanno dalla osservanza delle più elementari regole di convivenza fino al rispetto del Codice della Strada; promuovere e favorire la conoscenza, la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, della letteratura e dell'arte nel suo più ampio significato.

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il direttivo dell'Associazione per il primo mandato, nelle persone dei signori:

- Franca Niglio, alla carica di Presidente;
- Marco Pampanelli, alla carica di Tesoriere;
- Anna Mastrobuono, alla carica di Segretario;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Bastia, 08/01/2019

Firme (leggibili) dei soci fondatori

Marco Pampanelli
Anna Mastrobuono
Franca Niglio

Franca Niglio Lidia Palazzi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BasTiAmo

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata BasTiAmo, con sede nel Comune di Assisi. Essa opera prevalentemente nel comune di Bastia Umbra ma potrà operare anche su tutto il territorio nazionale. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

Art.2 - Scopi

L'Associazione BasTiAmo non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- diffondere la cultura della difesa dell'ambiente che porti al recupero ed alla salvaguardia ambientale di aree ecologiche d'interesse naturalistico e faunistico, progettando lo sviluppo e la manutenzione di aree verdi di piccole, medie e grandi dimensioni;
- promuovere incontri per la formazione civica ed ambientale, rivolta a cittadini di qualsiasi età, con particolare attenzione a tutti gli aspetti della vita quotidiana che vanno dalla osservanza delle più elementari regole di convivenza fino al rispetto del Codice della Strada;
- promuovere e favorire la conoscenza, la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, della letteratura e dell'arte nel suo più ampio significato.

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione PiantiAmoBastia potrà svolgere le seguenti attività:

- Realizzazione banchetti informativi;
- Raccolta fondi;
- Campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- Manifestazioni ed eventi pubblici;
- Mostre tematiche;
- Feste e sagre con somministrazione di cibo e bevande;

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di prendere visione di tutti

Manfredino
Lauricella
Blasi
The
Aureg
Nobis
Wiers
Jull

gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.7 - Prestazioni degli aderenti

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 180 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno la maggioranza dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. Per le votazioni si procede con voto palese. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

Wace Bull
Ripartizione
Saverio
Blani
Telen Amy Melabon

- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato con delibera dalla maggioranza dei consiglieri. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del

Anne Neborn
 Devi
 Amel
 Blou
 Di
 Amel
 Neborn
 Blou
 Di
 Amel
 Neborn

Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.17- Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- raccolte fondi pubbliche;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere inviato via email ai soci o pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

Art.21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Scrupolo', 'Roberti', and 'Wanda Cull'.